

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZAFFIRIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA LAMONE 18/D

Numero REA: RN - 294673

Codice fiscale: 03480410400

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto 9668/6472

STATUTO DELLA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZAFFIRIA"

PREMESSO

E' espressamente convenuto che le clausole del presente Statuto che siano in contrasto con disposizioni cogenti di qualunque natura, genere e specie emanate e/o che in seguito saranno emanate, non producono alcun effetto sia fra le parti che nei confronti dei terzi dal momento in cui risultino e/o risulteranno essere in contrasto con le predette disposizioni inderogabili e pertanto con la stessa decorrenza debbono e/o dovranno aversi come non apposte.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - denominazione

È costituita con sede in Rimini la Società Cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZAFFIRIA".

La cooperativa potrà istituire, su delibera della Assemblea dei Soci, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - durata

La Cooperativa durerà fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea dei Soci, anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 3 - scopi

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui, all'art. 1, comma 1°, lett. a della legge 08.11.1991, n° 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo scopo che i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, all'atto dell'ammissione o successivamente, un ulteriore rapporto di

lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso i rapporti di tipo parasubordinato, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

ART. 4 - oggetto

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, opererà nel confronti del mondo dell'infanzia e dei minori, promuovendo nelle scuole e negli ambiti extra-scolastici attività che incontrano i bisogni, le esigenze, i gusti e le attitudini del bambino, sostengano le agenzie educative e informative - dalla famiglia, alla scuola, ai mass media - promuovano iniziative culturali, educative e sociali attraverso corsi extrascolastici, seminari, stages, laboratori, siti internet, conferenze, convegni, congressi, rassegne, festival, spettacoli di ogni genere e tipo, concorsi, mostre, proiezioni, campus di lavoro e di gioco, pubblicazioni di riviste e libri, studi, ricerche.

La Cooperativa inoltre svolgerà l'attività di erogazione di formazione al personale della scuola, al personale di biblioteche, musei, associazioni, enti pubblici sui temi che riguardano l'educazione, cultura e welfare per l'infanzia; l'attività di produzione di materiale didattico multimediale per concorrere a garantire i diritti alla cultura e all'educazione come previsti dalla Convenzione internazionale dei diritti dei bambini e delle bambine.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice

civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - numero e requisito dei soci

Il numero dei Soci é illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove assunzioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente.

Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 23, D.Lgs.C.p.S. 14.12.1947, n. 1577, se ed in quanto applicabile.

I soci:

- a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

ART. 6 - procedura d'ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- c) la dichiarazione di rispettare e accettare il presente

Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la cooperativa in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste in detto articolo, delibera sulla domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del Capitale sociale nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa. La delibera di ammissione sarà annotata nel Libro Soci e comunicata al socio a cura dell'organo amministrativo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia provveduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di delibera difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 - obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti;

b) al versamento, oltre l'importo della quota, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e fermo restando le esigenze della cooperativa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 8 - diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

ART. 10 - perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

ART. 11 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo

ART. 12 - esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti del C.C.;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e

disordini pregiudizievoli;

i) che nell'esecuzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,

l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei Soci da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

ART. 13 - liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 20 punto c), e articolo 17 punto b), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies II comma del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17 punto b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 14 - morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 15 - termini di decadenza, limitazioni al rimborso

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. Si applica il divieto di cui alla lettera b) dell' art. 2514 c.c.

Articolo 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18- patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:

- da un numero illimitato di quote dei "soci cooperatori", ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16.
- b) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi (ed agli eredi dei Soci defunti);
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7 punto b);
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita né all'atto di scioglimento della Cooperativa.

ART. 19 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI

ART. 20 - L'esercizio Sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio,

previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; indicati alla lettera a) dell'art. 2514 c.c.
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 18.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f). Si applica il divieto di cui alla lettera c) dell'art. 2514 c.c.

ART. 21 - L'Assemblea può sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo quanto indicato alla lettera b) dello stesso articolo, che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 23 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata almeno 8 giorni prima della adunanza, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci .

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità la Assemblea si reputa validamente costituita quando sia presente o rappresentato tutto il capitale sociale, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 22, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i

sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. e dall'articolo 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Sono parimenti riservate al consiglio di amministrazione, che deve deliberare in forma collegiale, le decisioni relative alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 29 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 30 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Legacoop della Provincia di Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio

dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Scioglimento anticipato

La società si scioglie per le cause previste dalla Legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Regolamenti

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- L'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e

finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare
lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi
fronte.

F.to: Alessandra Falconi

-----Andrea Aquilina notaio

=====